

contributo non può essere eguale a quello che sarebbe giusto per terreni nei quali si ha la cultura promiscua di viti a grandi distanze ed in filari. Quindi, anche questo contributo deve essere stabilito come tutte le altre modalità dei Consorzi volta per volta, secondo le varie condizioni locali.

Per togliere, perciò, anche questo dubbio, io pregherei l'onorevole ministro di voler aggiungere in questo comma, dopo la parola: *circoscrizioni*, la parola: *contribuzioni*, e mi assuro che egli vorrà aderire al mio desiderio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vagliasindi.

Vagliasindi. La questione, che è stata sollevata prima dall'onorevole Rizzo e poi dall'onorevole Bertolini, è ciò che costituisce l'unica differenza fra l'antico disegno di legge presentato dall'onorevole Salandra, e questo di cui ora la Camera si occupa.

In origine, questo disegno di legge sulla fillosera partiva dal principio, come ha rilevato testè l'onorevole Vischi, di provvedere alle tre provincie di Bari, di Foggia e di Lecce, che ne avevano presa spontaneamente l'iniziativa.

Il ministro Carcano, con pensiero che è lodevole, sebbene nella pratica sollevi le obiezioni che testè abbiamo sentito, ha voluto estendere a tutte le Provincie del Regno quello che era, in origine, un principio che si voleva applicare solamente alle Provincie delle Puglie...

Carcano, ministro di agricoltura e commercio. C'era anche prima.

Vagliasindi. C'era anche prima; ma l'economia della legge era diversa; e credo appunto che sia quella che ora si vorrebbe ristabilire.

Io ho domandato, poco fa, all'onorevole relatore, se avesse presente l'antico disegno di legge. Dico questo, non perchè io voglia richiamare in vita un disegno di legge antico; ma perchè ho già rilevato che, in parecchi articoli, converrà forse di fare qualche piccola modificazione, per coordinarli con quelle modificazioni che nel disegno di legge vorrebbe apportare l'onorevole Bertolini.

Quindi, sarei d'opinione che si esaminasse prima tutto il disegno di legge, riservando alla fine la risoluzione del modo come si debba coordinare questo articolo aggiuntivo con tutti gli altri articoli del disegno di legge.

Questa è l'unica proposta che volevo fare.

Carcano, ministro di agricoltura e commercio.

Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Carcano, ministro di agricoltura e commercio. Siamo tutti d'accordo di votare l'articolo 2 senza l'ultimo comma, il quale formerà un articolo aggiuntivo, da concordarsi anche con gli onorevoli colleghi che si sono occupati della questione.

Non ho però difficoltà di anticipare una risposta all'onorevole Ridolfi, il quale desidera di aggiungere la parola « *contribuzioni* » all'altra « *circoscrizioni*. » Io credo che tutto sia compreso nella dizione generica « *le condizioni del concorso* » tuttavia se si vorrà accennare più specialmente al modo di riparto delle contribuzioni, non ci sarà niente di male, anzi, si renderà più chiaro il concetto.

Presidente. Come la Camera ha udito, l'ultimo comma dell'articolo 2 viene tolto e rimandato ad un articolo 19 da aggiungersi alla presente legge. Pongo quindi a partito l'articolo 2 senza l'ultimo comma.

(È approvato).

Art. 3.

« Per procedere alla costituzione del Consorzio, il sindaco di ciascun Comune inviterà i proprietari di terreni a vigna, anche quando non fossero da essi direttamente coltivati, a denunziare all'ufficio comunale la contrada e l'estensione delle vigne di loro proprietà, siano queste con alberi o senza. Tale invito dovrà farsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge per le provincie di Bari, Foggia e Lecce; e per le altre Provincie, entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

« Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine precedente, la Giunta municipale compilerà l'elenco dei proprietari di vigneti nel Comune, supplendo mediante informazioni di ufficio alle denunce mancanti, e rettificando quelle inesatte. Gli uffici del registro e le agenzie delle imposte dirette e del catasto sono obbligati a fornire gratuitamente le informazioni all'uopo richieste.

« L'elenco è pubblicato nell'albo pretorio e spedito in copia al Comune capoluogo del mandamento, o del Consorzio.

« Contro l'elenco sono ammessi, nei 15 giorni dalla sua pubblicazione, i ricorsi degli inte-